

**DELIBERA N. 66/11/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE**

**ALLA SOCIETA' FOX INTERNATIONAL CHANNELS ITALY SRL  
AUTORIZZATA ALLA DIFFUSIONE DEL PROGRAMMA TELEVISIVO  
SATELLITARE "NAT GEO ADVENTURE" PER LA VIOLAZIONE  
DELL'ARTICOLO 10, CO.1, DELLA DELIBERA N. 127/00/CONS, IN  
RELAZIONE AL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 2 marzo 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L, e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 14;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n. 185, ed, in particolare, l'articolo 20, comma 4, e l'articolo 31 della stessa;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n.150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 329 del 30 novembre 1981;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 54/03/CONS del 19 febbraio 2003 recante *"Approvazione del modello del foglio dei registri dei programmi trasmessi dalle emittenti televisive che diffondono via satellite o distribuiscono via cavo in ambito nazionale e dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito nazionale nonché dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito locale e radiofoniche"* pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 2003 e, in particolare, l'articolo 3 e l'allegato C;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia"*

*delle Comunità europee*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale del 7 giugno 2008, n. 132 e, in particolare, l’articolo 8-*decies*;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, recante “*Regolamento in materie di procedure sanzionatorie*” pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modifiche e integrazioni apportate con le delibere n. 173/07/CONS, n. 54/08/CONS e n. 130/08/CONS, allegato “A” e, in particolare, l’articolo 10;

VISTO l’allegato A alla delibera n. 130/08/CONS pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 aprile 2008, n. 96, recante “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, di cui alla delibera n. 136/06/CONS, e successive modificazioni, coordinato con le modifiche apportate dalla delibera n. 130/08/CONS;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n.44, recante “*Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, assunta dal Consiglio dell’Autorità in data 22 luglio 2010;

VISTO l’atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali n. 147/10/DIC/PROC. 2221 in data 14 ottobre 2010, notificato in data 23 ottobre 2010, con il quale è stata contestata alla società Fox International Channels Italy srl, con sede legale in Roma, Via Salaria n. 1021, autorizzata alla diffusione del programma televisivo satellitare “*Nat Geo Adventure*”, la violazione dell’articolo 10, co.1, della delibera n. 127/00/CONS, in relazione al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nel rilievo del mancato aggiornamento del registro dei programmi secondo la cadenza temporale prevista dalla vigente disciplina, la cui compilazione risulta essere stata interrotta alla data del 1 maggio 2010, come emerso in sede di accertamento compiuto dai militari della Guardia di Finanza in data 30 giugno 2010;

VISTA la nota difensiva, pervenuta in data 14 dicembre 2010, prot. n. 0071833, con la quale la predetta Società ha fatto pervenire le proprie giustificazioni sostenendo di essere in possesso del registro dei programmi in formato cartaceo e in formato elettronico, e di aver presentato ai militari della Guardia di Finanza le pagine del registro che gli stessi hanno richiesto. Sostiene, inoltre, la Società di essere nella facoltà di aggiornare il registro nei trenta giorni successivi alla messa in onda delle trasmissioni, così come disposto dalla delibera dell’Autorità n. 127/00/CONS;

PRESO ATTO che la Società ha esperito la consultazione degli atti costituenti il procedimento in data 17 novembre 2010 e che in data 11 gennaio 2011 è stata ascoltata in ordine ai fatti contestati;

VISTA la relazione pervenuta in data 2 febbraio 2011, prot. n. 5116, con la quale la Guardia di Finanza, a riscontro della richiesta avanzata dall'Ufficio contenuti e obblighi di programmazione con nota in data 20 gennaio 2011 -prot.n.2640- fornisce chiarimenti integrativi da cui si evince che:

- In data 30 giugno 2010 i militari della Guardia di Finanza hanno eseguito un accesso presso la sede dell'emittente ed hanno invitato il delegato della società ad esibire il registro dei programmi, ed in particolare a fornire la registrazione dei programmi irradiati sul canale Sky 404 in data 8 aprile 2010;
- La società, aderendo all'invito, ha prodotto:
  - 1) il registro dei programmi trasmessi contenente il nome del firmatario, l'ente certificatore e la marca temporale datata 28 maggio 2010;
  - 2) il foglio riportante l'annotazione relativa alla programmazione mandata in onda in data 1 aprile 2010;
  - 3) il foglio relativo all'ultima annotazione;
- I militari hanno acquisito i documenti esibiti ed hanno rilevato che l'ultima annotazione risale al 1 maggio 2010 relativamente ai programmi trasmessi dalle ore 05:51:51 alle ore 05:51:58, e che successivamente a tale orario non risultano scritturazioni, ma solo una barratura. Hanno estrapolato n.10 fogli riportanti la programmazione dell'8 aprile 2010;
- In sede di sottoscrizione del verbale, la parte non ha sollevato eccezioni;

RILEVATO, pertanto, che la Società Fox International Channels Italy srl allo stato della documentazione in atti risulta non aver provveduto all'aggiornamento del registro dei programmi nei tempi stabiliti dalla delibera n. 127/00/CONS, risultando esibita alla Guardia di Finanza in data 30 giugno 2010 annotazione alla data del 1 maggio 2010; e non risultando pertanto rispettato l'aggiornamento mensile delle annotazioni;

CONSIDERATO che le società esercenti un programma radiotelevisivo, autorizzate con provvedimento di questa Autorità alla diffusione via satellite, aventi la responsabilità editoriale nella composizione di palinsesti dei programmi, sono tenute, in base all'articolo 10 della delibera n. 127/00/CONS, alla compilazione mensile del registro dei programmi, secondo il modello e con le modalità specificate dall'Autorità per le garanzie nella comunicazione con delibera n. 54/03/CONS.

RILEVATA, per l'effetto, l'inosservanza da parte della Società Fox International Channels Italy srl del disposto del citato articolo 10 della delibera n.127/00/CONS;

RITENUTA, pertanto, in relazione alla violazione accertata, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.165,00 (euro cinquemilacentosessantacinque/00), a euro 51.646,00 (euro cinquantunomilaseicentoquarantasei/00), ai sensi dell'articolo 51, comma 2,

lettera *b*) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così come modificato dall'articolo 8-*decies* della 6 giugno 2008, n. 101;

RITENUTO di dover determinare la sanzione pecuniaria per la violazione rilevata nella misura di euro 5.165,00 (euro cinquemilacentosessantacinque/00), pari al minimo edittale, in base ai criteri previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: essa deve ritenersi media, in considerazione della funzione di rilievo pubblicitario della tenuta del registro dei programmi inteso a fornire evidenza documentale dell'attività svolta dagli esercenti l'attività di diffusione radiotelevisiva;
- con riferimento *all'opera svolta dall'agente* per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, si rileva che la parte ha asserito di rispettare gli obblighi di legge;
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Fox International Channels Italy srl è titolare di autorizzazione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente, avuto riguardo, in particolare, agli obblighi di programmazione;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

RILEVATO, pertanto, che la somma complessivamente dovuta a titolo di sanzione pecuniaria per la violazione rilevata sia pari a euro 5.165,00 (euro cinquemilacentosessantacinque/00);

VISTO l'articolo 51, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, integralmente sostitutivo dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, così come modificato dall'articolo 8-*decies* della 6 giugno 2008, n. 101;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

### **ORDINA**

alla società Fox International Channels Italy s.r.l., con sede in Roma, Via Salaria n. 1021, autorizzata, ai sensi della delibera n. 247/03/CONS del 3 luglio 2003 alla diffusione del canale satellitare "Nat Geo Adventure", la violazione della disposizione contenuta all'articolo 10, comma 1, della delibera n. 127/00/CONS e all'articolo 1, comma 1, della delibera n.54/03/CONS, di pagare la sanzione amministrativa di euro 5.165,00 (euro cinquemilacentosessantacinque/00), per la violazione della disposizione contenuta all'articolo 10, comma 1, della delibera n. 127/00/CONS e all'articolo 1, comma 1, della delibera n.54/03/CONS, in relazione al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

## INGIUNGE

alla citata società Fox International Channels Italy s.r.l. di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 66/11/CSP*”, entro **trenta** giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni **dieci** dal versamento, dovrà essere inviata a questa Autorità, in originale, o in copia autenticata, quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n.66/11/CSP*”.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall’Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (corrispondenti a euro 516,00) a lire duecento milioni (corrispondenti a euro 103.291,00) irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell’articolo 23 *bis*, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio

Roma, 2 marzo 2011

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Martusciello

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola